

AVVISO DI SELEZIONE FINALIZZATO ALL'ASSUNZIONE DI N. 7 UNITÀ DI PERSONALE - AREA OPERATORI, CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, PER LE ESIGENZE DI CONDUZIONE DI AUTOMEZZI PER LA SEDE DI ROMA, MEDIANTE AVVIAMENTO DEGLI ISCRITTI AI CENTRI PER L'IMPIEGO.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO l'art. 100, commi secondo e terzo della Costituzione;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito denominato il "Regolamento";

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone portatrici di handicap;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, ed in particolare l'art. 4, attuativo della citata disposizione di rango costituzionale;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

VISTA la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante "Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilità agli strumenti informatici" ed il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190;

VISTO l'art. 1, comma 227, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTI gli articoli 1, comma 264, della L.145/2018 e 87, comma 4, del D.L. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020 che individuano la categoria degli "Organi costituzionali e di rilevanza costituzionale" quali titolari, unitariamente, di un regime differenziato rispetto a quello determinato, dal Legislatore, per l'intera "pubblica amministrazione", nonché le varie disposizioni di rango legislativo declinatorie del principio generale di autonomia funzionale degli organi di rilievo costituzionale;

VISTA la legge 19 giugno 2019, n. 56 "Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo";

VISTA la legge 28 febbraio 1987, n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni, recante "Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro" ed in particolare l'art. 16 recante disposizioni concernenti lo Stato e gli enti pubblici;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 settembre 1987, n. 392, in tema di modalità e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi del citato art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo Codice della Strada e in particolare gli articoli 115, 116, 119, 126 e 126-bis in tema di requisiti per la guida dei veicoli, patente di guida e requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida, durata e conferma della validità della patente di guida, patente a punti;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e in particolare l'art. 35 comma 1, lett. b), e successive modificazioni;

VISTI i principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e ss.mm. ii";

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni di "adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, "Codice dell'amministrazione digitale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246;

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni;

VISTO l'articolo 1014, comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, "Codice dell'ordinamento militare" che prevede la riserva obbligatoria del 30% dei posti in favore dei militari congedati senza demerito;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»;

VISTO il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi;

VISTA la direttiva del Ministro per la semplificazione e la Pubblica amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018, recante linee guida sulle procedure concorsuali;

VISTO l'art. 17 rubricato "Concorso degli Organi costituzionali e di rilevanza costituzionale alla riduzione della spesa pubblica", del D.L. 66/2014, convertito dalla legge n. 89/2014 che, nel quadro delle riduzioni di spesa di cui al Capo II del Titolo II (intitolato "Amministrazione sobria") rivolte alla generale categoria delle "amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196" ("Elenco ISTAT"), prevede specifiche disposizioni;

VISTO l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;

VISTO l'art. 3, comma 4-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato Testo Unico;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante il regolamento di esecuzione e attuazione del nuovo Codice della Strada;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n.

183 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica in data 12 aprile 2006, n. 184 "Regolamento recante disciplina in materia di accesso agli atti amministrativi";

VISTO l'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, "Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche";

VISTA la circolare n. 6/99 del 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione pubblica «Applicazione dell'art. 20 della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone portatrici di handicap (legge n. 104/1992) - candidate ai concorsi pubblici»;

VISTO il vigente Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti (1/DEL/2010) e ss.mm.ii. e, in particolare, l'articolo 23 che prevede che "in relazione all'autonomia organizzativa funzionale e contabile di cui all'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e all'articolo 11, comma 1, della legge 4 marzo 2009, n. 15, in attuazione dell'articolo 100, terzo comma, della Costituzione [...] alle misure relative agli uffici della Corte dei conti [...] non si applicano i limiti relativi alle pubbliche

amministrazioni, fatti salvi i principi generali di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni [...];

VISTO il vigente "Regolamento autonomo di amministrazione e contabilità della Corte dei conti", approvato dalle Sezioni riunite in sede deliberante con deliberazione n. 1/DEL/2012 del 30 luglio 2012 e adottato con deliberazione del Consiglio di presidenza n. 136 nell'adunanza del 2/3 ottobre 2012, come ridenominato e modificato dalla deliberazione del Consiglio di presidenza n. 82 dell'8 aprile 2019 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'articolo 2, comma 2, alla stregua del quale "l'autonomia finanziaria della Corte dei conti, prevista dall'articolo 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, si esercita, nel rispetto dei principi di armonizzazione dei bilanci pubblici, di coordinamento della finanza pubblica e di programmazione, ottimizzazione, efficienza e trasparenza nell'uso delle risorse, nelle forme e nei modi disciplinati dal presente regolamento autonomo di amministrazione e contabilità. Si applicano, altresì, le disposizioni recate da norme di legge espressamente riferite alla Corte medesima, agli Organi di rilevanza costituzionale ovvero alla Magistratura contabile, nonché ogni altra norma ritenuta compatibile con la sfera di autonomia e indipendenza costituzionalmente riconosciuta all'Istituto";

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Comparto Funzioni Centrali – triennio 2019/2021, sottoscritto il 9 maggio 2022;

VISTA la vigente dotazione organica del personale amministrativo della Corte dei conti;

VISTO il parere dell'Ufficio Legislativo Finanze del M.E.F. n. 3-1241 del 5 febbraio 2013 in ordine all'esclusione degli organi di rilievo costituzionale dal plesso delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e ss.mm.ii.;

VISTE le delibere ANAC n. 7 del 23 gennaio 2023, recante il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 e n. 1310 del 28 dicembre 2016 inerente all'ambito soggettivo di applicazione del d.lgs. 33/2013, nelle quali si fa riferimento ad un progressivo autonomo adeguamento degli organi di rilievo costituzionale alle disposizioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione, nel rispetto dell'autonomia e delle prerogative loro riconosciute dalla legge e dalla Costituzione;

VISTO il proprio decreto n. 229 del 14 novembre 2023 relativo all'adozione del "Piano Integrato Triennale" della Corte dei conti (PIT Cdc) per il triennio 2023-2025;

VISTA la legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) ed, in particolare, l'art. 1, commi 896 e 897;

DECRETA

Art. 1

Posti a selezione

1. È indetta una procedura di reclutamento a tempo pieno e indeterminato, mediante avviamento a selezione degli iscritti negli elenchi dei centri per l'impiego di cui all'art. 16 L. 28 febbraio 1987, n. 56, di complessive sette unità di personale da inquadrare nell'area Operatori (Conducente di automezzi) – famiglia amministrativa, tecnica e

- informatica da destinare alle esigenze funzionali della sede centrale della Corte dei conti, come descritte in epigrafe.
- 2. Si applica la riserva in favore del personale militare di cui all'art. 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 2.
- 3. Il candidato che intenda avvalersi della riserva ne deve fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione all'avviso di selezione.

Requisiti per l'avviamento a selezione

- 1. Per partecipare alla presente procedura di avviamento, gli iscritti nelle liste di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, devono possedere, alla data di pubblicazione del presente avviso sul portale inPA https://www.inpa.gov.it/ e sul sito istituzionale della Corte dei conti https://www.corteconti.it/Home/Organizzazione/AmministrazioneTrasparente/BandiConcorso/ConcorsiPersonaleAmministrativo, nonché alla data di assunzione in servizio, i seguenti requisiti:
 - a) Cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione Europea. Sono ammessi altresì i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea, che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonché i cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I soggetti di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
 - b) età non inferiore ai 18 anni;
 - c) aver adempiuto all'obbligo di istruzione, L. 296 del 27 dicembre 2006 art. 1 co. 622;
 - d) possesso di patente di guida di categoria B, valida da almeno tre anni e con un punteggio residuo pari ad almeno 18 punti;
 - e) idoneità fisica e psichica alla guida, tale da permettere di condurre con sicurezza veicoli a motore, attestata, ai sensi dell'articolo 119 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e degli articoli 319-331 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, da certificazione medica di data anteriore a non più di tre mesi dalla pubblicazione del presente bando. L'Istituto si riserva la facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i lavoratori avviati, in base alla normativa vigente, prima dell'assunzione;
 - f) qualità morali e condotta incensurabile;
 - g) godimento dei diritti civili e politici;
 - h) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo;
 - i) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero licenziati da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa contrattuale, per averlo conseguito

a seguito della presentazione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile e, comunque, con mezzi fraudolenti, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale dei vari comparti;

- j) non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione;
- k) per gli iscritti di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana;
- l) per gli iscritti che non siano cittadini italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea le precedenti lettere g, h, j, k, si applicano solo in quanto compatibili;
- m) per gli iscritti che non siano cittadini italiani è richiesta altresì un'adeguata conoscenza della lingua italiana da accertarsi in sede di colloquio.

Art. 3

Accertamento dei requisiti ed esclusione

- 1. L'Istituto provvede all'accertamento dei titoli e dei requisiti nei modi di legge e secondo quanto stabilito dall'articolo 13 del C.C.N.L. Comparto Funzioni centrali, triennio 2019-2021 e, in particolare, provvede d'ufficio ad accertare il possesso dei requisiti previsti dal precedente art. 2, le eventuali cause di risoluzione di precedenti contratti di pubblico impiego, nonché il possesso del requisito della buona condotta e delle qualità morali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 10, comma 5.
- 2. Per difetto dei requisiti di cui all'articolo 2 e al comma precedente, l'Istituto può disporre in ogni momento l'esclusione dalla procedura di assunzione e la revoca di ogni atto o provvedimento conseguente.
- 3. Nel caso di mancata produzione nei termini stabiliti della documentazione eventualmente richiesta dell'Istituto a riprova del possesso dei suddetti requisiti, non si procederà alla stipula del contratto individuale di lavoro.

Art. 4

Avvio a selezione e formazione della graduatoria

- Entro il trentesimo giorno dalla pubblicazione del presente avviso sul portale inPA
 e sul sito istituzionale della Corte dei conti, agli indirizzi internet indicati all'art. 2,
 la Direzione generale gestione risorse umane Servizio concorsi inoltra al Centro
 per l'impiego territorialmente competente la richiesta di avviamento a selezione di
 un numero di lavoratori pari al doppio dei posti da ricoprire.
- 2. Il Centro per l'impiego di cui sopra procede ad avviare a selezione i candidati secondo l'ordine di graduatoria degli iscritti aventi i requisiti indicati nella richiesta e trasmette l'elenco dei nominativi dei lavoratori avviati alla selezione, secondo

- l'ordine di graduatoria e con espressa indicazione del punteggio, completi dei dati identificativi, del codice fiscale, dell'indirizzo di residenza, nonché, di un indirizzo PEC e recapito telefonico.
- 3. Le specifiche professionali per il profilo di conducente di automezzi, secondo il vigente CCNI, sono: "Nei settori che lo richiedono, utilizzo di apparati e svolgimento di attività operative o ausiliarie". I relativi contenuti professionali si esplicitano nella conduzione degli automezzi e delle correlate operazioni di semplice manutenzione.
- 4. Nel caso in cui, all'esito della prova di idoneità di cui all'articolo 5 e delle procedure assunzionali di cui all'art. 9, non vengano coperti tutti i posti, la Corte dei conti, procederà a richiedere ulteriori nominativi con scorrimento della graduatoria.
- 5. Gli Uffici competenti, laddove ritenuto utile e nel rispetto dei regolamenti e della normativa vigente, provvedono a dare massima diffusione del presente avviso.

Selezione e prova di idoneità

- 1. La Direzione generale gestione risorse umane Servizio concorsi provvede, tramite PEC, a convocare i candidati secondo l'ordine di avviamento, per sottoporli alle prove, con l'indicazione del giorno e l'ora per lo svolgimento delle stesse.
- 2. La selezione consiste in un colloquio e in una prova pratica di idoneità.
- 3. La selezione accerta esclusivamente l'idoneità del lavoratore a svolgere le mansioni proprie dell'area Operatori conduzione di automezzi non comporta valutazione comparativa ed è così suddivisa:
- a. Colloquio vertente sull'adeguata conoscenza della lingua italiana e del Codice della Strada;
- b. prova pratica di idoneità volta ad accertare il possesso di capacità di guida adeguata rispetto alla natura del servizio e alle caratteristiche degli autoveicoli in dotazione all'Istituto;
- c. manutenzione di base dei mezzi in dotazione.

Art. 6

Commissione esaminatrice

- 1. Alle operazioni di selezione provvede, con successivo decreto, una commissione nominata con decreto del Segretario generale della Corte dei conti.
- 2. Almeno un terzo dei posti di componente della predetta Commissione è riservato alle donne, ai sensi dell'art. 57, lettera a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Riserva di posti

- 1. In favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate, congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonché dei volontari in servizio permanente, è riservato il 30 per cento dei posti a selezione.
- 2. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui al comma precedente devono produrre apposita certificazione rilasciata dagli organi militari competenti.
- 3. Alla copertura dei posti oggetto di riserva eventualmente non ricoperti si provvede con lavoratori da assumere con le procedure di cui al presente avviso.

Art. 8

Modalità per copertura dei posti fino alla scadenza della graduatoria

- 1. Alla sostituzione dei lavoratori che non hanno risposto alla convocazione o non hanno superato le prove o non hanno sottoscritto il contratto individuale di lavoro o non si sono presentati per l'immissione in servizio senza giustificato motivo, ovvero non siano in possesso dei requisiti richiesti, si provvede, fino alla scadenza della graduatoria, con ulteriori avviamenti effettuati secondo l'ordine di graduatoria vigente al momento della richiesta di avviamento.
- 2. La graduatoria perde efficacia con l'integrale copertura dei posti a disposizione.

Art. 9

Assunzione

- 1. I lavoratori utilmente selezionati sono assunti, secondo la disciplina prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni centrali, per le esigenze di conduzione di automezzi, area Operatori della Corte dei conti.
- 2. Il personale assunto è tenuto a permanere nella sede di destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi del comma 5-bis dell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- 3. Il rapporto di lavoro decorre ad ogni effetto con l'accettazione da parte degli interessati del contratto individuale di lavoro che si perfeziona con la presentazione nella sede di assegnazione nella data indicata dalla Direzione generale e con il verbale di immissione in servizio.
- 4. La mancata presentazione in servizio, senza giustificato motivo, nel termine indicato, comporta la decadenza dal diritto all'assunzione e il non perfezionarsi del contratto individuale di lavoro.
- 5. La nomina in prova e l'immissione in servizio dei lavoratori avviati all'impiego sono disposte con riserva di accertamento dei requisiti per l'ammissione.

Accesso agli atti

1. È consentito il diritto di accesso agli atti della procedura di avviamento e selezione, ai sensi della normativa vigente in materia, fermo restando che l'esercizio del diritto di accesso può essere differito fino alla conclusione della procedura, per esigenze organizzative, di ordine e speditezza della procedura stessa.

Art. 11

Nomina dei vincitori

- 1. Prima di procedere alla stipula del contratto individuale di lavoro, ai fini dell'assunzione vengono acquisite d'ufficio, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1994, n. 445, le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive rilasciate dai candidati nella domanda, nonché i dati e i documenti richiesti dall'art. 2 del bando in possesso delle pubbliche amministrazioni. A tal fine i candidati sono tenuti ad indicare, nella domanda, tutti gli elementi indispensabili per il reperimento della documentazione di cui al periodo precedente.
- 2. Nel caso in cui i candidati, senza giustificato motivo, non si presentino nel giorno fissato per la stipula del contratto, sebbene regolarmente invitati, sono dichiarati decaduti con comunicazione scritta da parte dell'Istituto.
- 3. I candidati utilmente collocati in graduatoria immessi in servizio, sono soggetti ad un periodo di prova della durata di quattro mesi, sulla base delle disposizioni contrattuali. Dalla data di immissione in servizio decorreranno gli effetti economici e giuridici connessi all'instaurazione del rapporto di lavoro.
- 4. Le assunzioni in servizio degli stessi sono subordinate alle condizioni richieste dalla normativa vigente.

Art. 12

Accesso agli atti dell'avviso di selezione

- 1. L'accesso alla documentazione di cui alla selezione è esercitato nei confronti della Corte dei conti quale Ente assumente.
- 2. Fino a quando la procedura selettiva non sia conclusa, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.

Art. 13

Trattamento dei dati personali

1. Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 4, par. 1, n. 7 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), è la Corte dei conti.

- 2. La presentazione della domanda di partecipazione all'avviso di selezione comporta autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE «Regolamento generale sulla protezione dei dati» (di seguito Regolamento).
- 3. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità istituzionali; in particolare, i dati saranno trattati per finalità connesse e strumentali allo svolgimento della procedura e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalità.
- 4. Il conferimento di tali dati è obbligatorio anche ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione da detta procedura.
- 5. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle persone preposte alla procedura di selezione individuate dall'Istituto nell'ambito della procedura medesima.
- 6. Si fa presente che in occasione delle operazioni di trattamento dei dati personali l'Amministrazione può venire a conoscenza di dati che il Regolamento generale sulla protezione dei dati definisce "categorie particolari di dati personali" (art. 9), in quanto gli stessi sono idonei, tra l'altro, a rivelare uno stato di salute. Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalità connesse alla procedura o previste dalla legge.
- 7. Ai sensi e per gli effetti del Regolamento gli interessati hanno diritto di ottenere dal Titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda (artt. 15 e ss. del Regolamento).
- 8. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati personali avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).
- 9. Il titolare del trattamento indica i contatti al quale l'interessato può rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati: Corte dei conti, con sede in Roma (Italia), Viale Giuseppe Mazzini n. 105, 00195 (Tel.: (+39) 06.38761; PEC: ufficio.gabinetto@corteconticert.it).
- 10. Gli interessati possono, inoltre, contattare il Responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal Regolamento.
- 11. In relazione all'espletamento della procedura concorsuale, il dato di contatto con il Responsabile della protezione dei dati è costituito dall'indirizzo di posta elettronica certificata: responsabile.protezione.dati@corteconticert.it
- 12. Tale punto di contatto concerne le sole problematiche inerenti al trattamento dei dati personali e non l'andamento della procedura concorsuale o la presentazione di istanze di autotutela.

Norme finali e di salvaguardia

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso valgono, ove applicabili, le disposizioni legislative vigenti.
- 2. Il presente avviso è pubblicato sul portale inPA e sul sito istituzionale della Corte dei conti, accessibili agli indirizzi indicati all'art. 2.
- 3. Dal giorno di pubblicazione del presente avviso di selezione, decorrono i termini per eventuali impugnative secondo la normativa vigente.

IL SEGRETARIO GENERALE

Franco Massi